



**TRIBUNALE DI LODI**

*Sezione Lavoro*

VERBALE DELLA CAUSA

tra

[REDACTED]

PARTE RICORRENTE

e

[REDACTED] **COOPERATIVA  
S.R.L.**

PARTE RESISTENTE

Oggi 14/12/2023, alle ore 09:44, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi:

Per i ricorrenti l'avv. BERSANI MICHELE.

Per [REDACTED] COOPERATIVA (società cancellata) contumace; nessuno presente;

Per [REDACTED] S.R.L. l'Avv. [REDACTED] in sostituzione dell'Avv. [REDACTED].

L'avv. Bersani fa presente che la causa è stata riassunta solo nei confronti della committente a seguito dell'evento interruttivo.

Il Giudice,

ritenuta la causa matura per la decisione,

**p.q.m.**

invita le parti alla discussione.

Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Fa presente che l'attività svolta dai singoli sarebbe irrilevante. Richiama il settore di operatività della cooperativa, avente ad oggetto trasporto e montaggio. Dal confronto dei due CCNL, la giusta retribuzione sarebbe quella del CCNL preteso. Fa riferimento alle deposizioni dei testimoni. Richiama l'art. 1677bis del c.c. sulle attività della logistica. L'istruttoria avrebbe confermato l'attività prevalentemente svolta (punto 7.4. del ricorso e punto 13 del ricorso). Si riporta all'istruttoria per le mansioni equivalenti sulle attività svolte dai ricorrenti, confermate dai testimoni. Insiste per l'indennità di cassa, di cui afferma la natura retributiva. Insiste per l'accoglimento delle domande svolte.

Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto delle domande.

Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti

Il Giudice

Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.

Il Giudice

Dott. Francesco Manfredi



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI LODI**

Sezione Lavoro.

Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, *ex art. 429 c.p.c.*, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **364/2022** promossa da:

[REDACTED],  
[REDACTED],  
[REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. BERSANI MICHELE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;

Parte ricorrente

**contro**

[REDACTED] **COOPERATIVA** (C.F. [REDACTED]), contumace – società cancellata dal registro delle imprese il 23.11.2022 -;

[REDACTED] **S.R.L.** (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED];  
dall'avv. [REDACTED], presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;

Parte resistente

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso *ex art. 414 c.p.c.*, depositato in data 19.07.2022, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con [REDACTED] **COOPERATIVA** e con [REDACTED] **S.R.L.** per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "**NEL MERITO**

*1. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o l'annullamento e/o la disapplicazione nei confronti dei ricorrenti del Regolamento interno di [REDACTED] Cooperativa in Liq.ne, nella parte in cui, all'atto di stabilire il trattamento economico spettante ai soci lavoratori, prevede l'applicazione della sezione economica del contratto collettivo nazionale per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi sottoscritto il 31.5.2011 e in ogni caso un trattamento economico peggiore rispetto a quello previsto dal CCNL per il personale dipendente dalle imprese della logistica, trasporto e spedizione 1.8.13 ss. mm. ii., nonché di qualsivoglia altro contratto, accordo, disposizione, regolamento, delibera o altro atto che abbia disposto la riduzione del trattamento economico spettante ai ricorrenti ai sensi delle disposizioni legali e contrattuali invocate in ricorso; 2. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a essere retribuiti, nel corso dei rapporti di lavoro intercorsi alle dipendenze di [REDACTED] Cooperativa in Liq.ne dedotti in ricorso, con un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto, per prestazioni analoghe, dal CCNL per il personale dipendente dalle*

imprese della logistica, trasporto e spedizione 1.8.13 ss. mm. ii.; 3. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, per tutte le ragioni esposte in fatto e diritto, i seguenti rispettivi importi (o i differenti importi ritenuti di giustizia), a titolo di differenze retributive maturate per essere sempre stati retribuiti con un trattamento economico inferiore a quello previsto, per prestazioni analoghe, dal CCNL per il personale dipendente dalle imprese della logistica, trasporto e spedizione 1.8.13 ss. mm. ii.: 3.1. ██████████, di € 20.275,90; 3.2. ██████████, di € 15.465,66; 3.3. ██████████, di € 9.514,94; 3.4. ██████████, di € 18.488,92; 4. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, i seguenti rispettivi importi (o i differenti importi ritenuti di giustizia) a titolo di indennità di maneggio denaro: 4.1. ██████████, di € 1.896,34; 4.2. ██████████, di € 1.266,87; 4.3. ██████████, di € 842,44; 4.4. ██████████, di € 1.633,23; 5. accertare e dichiarare che nel periodo in cui hanno avuto esecuzione i rapporti di lavoro tra i ricorrenti e ██████████ Cooperativa in Liq.ne, ██████████ Srl (e prima l'incorporata ██████████ Srl), aveva appaltato alla predetta cooperativa l'esecuzione di servizi di trasporto e montaggio mobili; 6. accertare e dichiarare che i predetti crediti retributivi sono maturati in ragione dell'attività lavorativa svolta dai ricorrenti in esecuzione del suddetto contratto di appalto tra ██████████ Cooperativa in Liq.ne e ██████████ Srl (già ██████████ Srl); 7. accertare e dichiarare che ██████████ Srl è obbligata in solido, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03, alla corresponsione dei predetti crediti a favore dei ricorrenti; 8. condannare ██████████ Cooperativa in Liq.ne e - ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03 - ██████████ Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, a favore dei ricorrenti, degli importi di cui ai Capi 3. e 4. che precedono (o dei differenti importi ritenuti di giustizia), per i relativi titoli; 9. con interessi e rivalutazione monetaria; 10. con vittoria di spese, compenso professionale ex DM 55/2014, da distrarsi a favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario; 11. con sentenza esecutiva”.

A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto:

- del rapporto di appalto tra ██████████ Soc. coop. e ██████████;
- del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di ciascun ricorrente alle dipendenze di ██████████ Soc. coop. quale socio lavoratore;
- dell'adibizione di ciascuno al predetto appalto, unità locale di San Giuliano Milanese;
- dell'orario di lavoro e delle mansioni proprie del c.d. “facchino montatore” e del c.d. “capo furgone” nel corso dei rispettivi periodi di lavoro;
- del trattamento economico dei ricorrenti basato sul Regolamento Interno della Cooperativa, applicato per la parte normativa;
- del CCNL applicato nella parte economica dalla datrice di lavoro ai soci lavoratori, quello per il personale dipendente da imprese di pulizia e Servizi integrati/Multiservizi del 31.05.2011, come previsto dall'art. 40 del Regolamento Interno (d'ora in avanti anche: “CCNL Multiservizi”);
- del CCNL che la società datrice di lavoro avrebbe dovuto correttamente applicare ai sensi dell'art. 3

L. 142/01, ovvero quello Spedizione Autotrasporto Merci Logistica del 01.8.2013 (d'ora in avanti, anche: "CCNL Logistica"), individuato quale CCNL di riferimento a fronte della – secondo la tesi attorea – identità del settore merceologico, della maggiore rappresentatività delle O.O.S.S. che hanno sottoscritto il predetto CCNL, dell'estraneità dell'attività di impresa di [REDACTED] soc. coop. alla sfera di applicazione di cui all'art. 1 del CCNL Multiservizi;

- dei crediti retributivi a titolo di: - corretto inquadramento di ciascun ricorrente in relazione alle declaratorie di cui all'art. 6 del CCNL Logistica; - indennità di maneggio denaro non corrisposta;
- della responsabilità solidale *ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003* della committente per i crediti retributivi vantati da ciascun ricorrente.

Conclusioni come sopra.

Si è ritualmente costituita in giudizio [REDACTED] S.r.l., affermando la propria estraneità ai fatti di causa in quanto committente dell'appalto intercorso con [REDACTED] soc. coop. e dunque per ciò solo la non operatività del principio di non contestazione *ex art. 115 c.p.c.*, esponendo dell'applicazione da parte della società datrice di lavoro del CCNL Multiservizi per la parte economica e dell'applicazione del Regolamento Interno alla cooperativa per la parte normativa, dell'inapplicabilità ai rapporti di lavoro del differente CCNL Logistica invocato quale parametro di riferimento per inquadramento e differenze retributive, del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dei lavoratori sulle mansioni svolte, dell'infondatezza delle domande avversarie (con citazione di giurisprudenza di merito favorevole), della non riconducibilità dell'indennità di maneggio denaro alla responsabilità solidale della committente.

Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.

[REDACTED] soc. coop. in liquidazione non si è costituita nel presente giudizio ed il Giudice ne ha dichiarato la contumacia, previa verifica della notificazione nei suoi confronti.

In pendenza del giudizio la predetta società cooperativa è stata cancellata dal registro delle imprese (in data 23.11.2022, come da visura prodotta).

Interrotto il giudizio, lo stesso è stato riassunto ad opera dei ricorrenti con ricorso in riassunzione del 30.05.2023. La riassunzione è avvenuta nei confronti di [REDACTED] s.r.l., invocando il regime di solidarietà *ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003*.

Preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante prova per testimoni all'udienza istruttoria del 07.11.2023 e mediante i documenti versati in atti.

All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.

I ricorrenti, tutti soci lavoratori della cooperativa [REDACTED], agiscono nel presente

giudizio per vedersiriconosciuti:

- il diritto al trattamento economico corrispondente alle categorie di inquadramento del differente CCNL Logistica applicabile in quanto l'attività della cooperativa sarebbe ricompresa nell'ambito del CCNL (domanda differente dal superiore inquadramento su cui argomenta la resistente);
- il diritto all'indennità di cassa in relazione al periodo di svolgimento dell'attività propria del "Capo furgone", nella misura percentuale del 4%, come prevista dall'art. 15 del CCNL Logistica;
- la responsabilità solidale del committente dell'appalto per i crediti retributivi maturati in forza dello stesso.

Sono documentati: 1- il rapporto di lavoro di ciascun ricorrente alle dipendenze di ██████████ soc. coop., la qualifica posseduta da ciascuno di essi, prima di "operaio facchino montatore", poi di "capo furgone", i diversi inquadramenti posseduti di cui al regolamento della cooperativa ██████████, art. 15 reg. del 2018 richiamato dai contratti individuali prodotti (v. buste paga in atti e contratti di assunzione – v. docc. nn. da 5 a 9 compresi, 11, 23, 24, 25 ric.); 2- l'applicazione del regolamento interno da parte di ██████████ soc. coop. nel corso del rapporto di ognuno dei ricorrenti: "per quanto riguarda il trattamento economico relativo ai rapporti di lavoro, la Cooperativa applica la parte economica del contratto collettivo nazionale per il personale dipendente delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi sottoscritto [...] in data 31.05.2011", in particolare, come riferito da ██████████ e come risulta dal Regolamento (v. art. 40 reg. del 2018), le tabelle retributive del CCNL Multiservizi invece della parte normativa (docc. nn. 13-14 ric., v. art. 2 "ambito di efficacia" dei regolamenti 2017 e 2018; v. pag. 2 memoria difensiva ██████████); 3- il rapporto tra ██████████ soc. coop. (appaltatrice) e ██████████ s.r.l. (committente) qualificabile in termini di appalto di servizi (v. doc. n. 16 ric.).

Ciò chiarito, occorre premettere che la normativa applicabile alla fattispecie di cui è causa è la seguente.

È noto che l'art. 3 della L. n. 142/2001, in materia di trattamento economico del socio lavoratore, ha previsto che: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo" e che l'art. 7 comma 4 del d.l. n. 248 del 31.12.2007 (conv. con modificazioni dalla L. n. 31 del 2008) ha successivamente disposto che: "fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non

*inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.*

La Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimere il seguente principio (costantemente affermato e condiviso): *“in tema di società cooperative, nel regime dettato dalla L. 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dalla L. n. 142 del 2001, art. 6, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria”* (v. Cass. civ. Sez. lavoro, 04/08/2014, n. 17583; conforme Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/08/2013, n. 19832).

Per quel che rileva, entrambi i CCNL sono stati sottoscritti da O.O.S.S. maggiormente rappresentative: il CCNL Logistica da, tra le tante, CONFCOOPERATIVE; - FEDERLOGISTICA; - FEDERTRASLOCHI; - FIAP/L; - LEGACOOP SERVIZI; FILT CGIL; - FIT CISL; - UILTRASPORTI, mentre il CCNL Multiservizi da, tra le tante, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTRASPORTI UIL.

Occorre, allora, in questa sede **accertare il differente requisito dell'affinità del CCNL rispetto al settore in cui opera la cooperativa, per garantire al socio lavoratore un trattamento economico complessivo non inferiore a quello dettato dal CCNL della categoria affine** e che sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato. *“Quantità e qualità”* del lavoro che i ricorrenti deducono in ricorso.

La disposizione non impone un obbligo di applicazione di un preciso CCNL, bensì intende garantire al socio lavoratore un trattamento economico non inferiore a quello proprio del settore di riferimento.

È documentato che [REDACTED] soc. coop. ha applicato ai ricorrenti il CCNL Multiservizi per il trattamento economico, il cui ambito di applicazione annovera una serie di attività quali quelle previste dall'art. 1 (*“sfera di applicazione del contratto”*): *“servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.); - servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.); - servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.); - servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.); - servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.); - servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.); - servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.); - servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.) - servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.); - servizi ausiliari del trasporto (assistenza,*

*rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico - autobus, aeromobili, natanti, etc.); - servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati; - servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.; - servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili; - servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.; - servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.)”.*

Le attività dell'oggetto sociale della cooperativa [REDACTED] sono, come da visura camerale: *“autotrasporto e distribuzione di merci, sia in proprio che per conto terzi [...]”* oppure: *“spedizioni nazionali ed internazionali”*, oppure: *“gestione ed organizzazione in proprio e/o per conto terzi di processi logistici in genere”*, oppure: *“trasporti di rifiuti anche pericolosi [...]”* oppure: *“noleggio di automezzi con o senza conducente”* con annesse attività di montaggio e smontaggio dei mobili.

Il CCNL Logistica del 01.08.2013 ha il seguente ambito di applicazione: *“disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali”* (v. doc. n. 4 res.).

Le deposizioni dei testimoni sui capitoli del ricorso hanno permesso di ritenere dimostrato che

[REDACTED] hanno ognuno svolto mansioni, per la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della cooperativa, consistenti nel: - carico-scarico della merce nel furgone aziendale; - consegna della merce al cliente durante il giro delle consegne; - scarico e trasporto del mobile presso il cliente; - assemblaggio dei mobili oggetto di consegna; - incasso e versamento del corrispettivo in denaro (v. deposizione testimoni [REDACTED]). I testimoni escussi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno confermato le mansioni concretamente svolte dai ricorrenti consistenti nel trasporto e nella consegna della merce, oltre che nel montaggio dei mobili.

Deve ritenersi che l'attività di trasporto svolta dai ricorrenti, che rientra nell'oggetto sociale della cooperativa, non sia attività che figura nell'ambito applicativo del CCNL Multiservizi.

L'attività di montaggio dei mobili, altra mansione svolta dai ricorrenti, parimenti non è sussumibile



Controparte non contesta specificamente il conteggio di parte in quanto non ha valore di specifica e motivata contestazione la affermata incomprendibilità del conteggio o la generica deduzione di una sua erroneità. Può pertanto prendersi a riferimento tale conteggio *ex art. 416 ult. co. c.p.c.* e dunque l'ammontare preteso da ciascun ricorrente, comprensivo delle incidenze sugli istituti e il TFR.

L'odierna resistente [REDACTED] s.r.l., quale obbligato solidale *ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003* in quanto

committente dell'appalto, deve essere condannata a corrispondere le differenze retributive a ciascun ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.

È piuttosto fondata l'eccezione sulla natura indennitaria dell'indennità di cassa pretesa dai ricorrenti.

Infatti, l'indennità prevista dall'art. 15 del CCNL Logistica ha natura indennitaria e non "*strettamente retributiva*", secondo l'interpretazione rigorosa fornita dalla giurisprudenza costante della locuzione: "*trattamenti retributivi*" *ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003*.

I crediti da lavoro coperti dalla garanzia della solidarietà sono i soli crediti aventi natura strettamente retributiva (Cass. 30/10/2018 n. 27678; Cass. 31768/2018; Cass. 19/05/2016 n. 10354). Da ciò discende – ad es. – l'applicazione del regime della solidarietà al credito per T.F.R. e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale garanzia della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti i quali hanno natura risarcitoria (v. Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298).

Deve ritenersi, in consonanza con quanto argomentato dalla resistente, che l'indennità di cassa prevista dall'art. 15 comma 2 del C.C.N.L. Logistica per i dipendenti con la qualifica operaia abbia come unico fine quello di remunerare l'attività ulteriore di "*maneggio del denaro*" che i ricorrenti risultano aver effettivamente svolto.

La continuità del maneggio denaro rileva dunque ai fini della sussistenza del diritto del lavoratore a percepire il compenso dal proprio datore di lavoro ma non ai fini della individuazione della natura del compenso stesso, che in quanto non assoggettato a contribuzione, deve considerarsi avente carattere non strettamente retributivo.

Alla luce della giurisprudenza secondo cui devono essere esclusi dal perimetro della responsabilità solidale tutte quelle voci non strettamente retributive, l'indennità di cassa va equiparata ad altre voci quali l'indennità di mancato preavviso, l'indennità per ferie non godute, i buoni pasto, trattandosi di compensi collegati al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 6 luglio 2015, n. 13841; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-05-2016, n. 10543).

Pertanto, per questa voce non trova applicazione il regime previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, non discutendosi di emolumento avente natura "*strettamente retributiva*" e dunque [REDACTED] s.r.l. non può essere chiamata a risponderne quale obbligato solidale.

In conclusione, [REDACTED] s.r.l. quale obbligato solidale in qualità di committente deve essere condannata a corrispondere gli importi di cui al ricorso come indicati in dispositivo, decurtati dell'importo preteso a titolo di indennità di cassa.

Le spese di lite vengono integralmente compensate, sia in ragione della reciproca soccombenza per l'infondatezza della domanda di condanna all'indennità di cassa, sia per la novità della questione trattata *ex art. 92 co. 2 c.p.c.*

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- in parziale accoglimento del ricorso dei ricorrenti,
- condanna [REDACTED] s.r.l. ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 a corrispondere a ciascun ricorrente le seguenti somme a titolo di trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL per il personale dipendente dalle imprese della logistica, trasporto e spedizione del 01.08.2013: - € 20.275,90 per [REDACTED]; - € 15.465,66 per [REDACTED]; - € 9.514,94 per [REDACTED]; - € 18.488,92 per [REDACTED]; oltre, su ciascun importo, rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle scadenze al saldo effettivo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.

Sentenza resa *ex articolo 429 c.p.c.*, pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Così deciso in Lodi, il 14 dicembre 2023

Il Giudice del Lavoro  
dott. Francesco Manfredi

#### **NOTA**

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.